



**Ordinanza municipale
per l'uso degli orti familiari**
(Risoluzione municipale 102 del 21 marzo 2022)

Il Municipio di Cadempino

richiamati:

- gli articoli 116 cpv 1 e 192 della Legge organica comunale
- l'articolo 37 del Regolamento comunale

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'uso degli orti familiari.

o r d i n a :

Art. 1 Assegnazione degli orti familiari

Il Municipio di Cadempino mette in affitto appezzamenti di terreno della superficie di circa m² 16 in località Croce ad uso orti familiari.

Sarà data la precedenza secondo ordine di annuncio ai cittadini domiciliati nel Comune (1 appezzamento per nucleo familiare).

Art. 2 Affitto

L'affitto comprende l'uso del terreno e dell'acqua per l'innaffiamento.

L'affitto ha una durata di un anno e viene prorogato automaticamente per un ulteriore anno se non viene data disdetta, da una delle parti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Municipio potrà in ogni momento revocare il diritto d'affitto se l'affittuario non si attiene alle norme dell'esercizio degli orti familiari.

Alla scadenza del diritto l'affittuario dovrà liberare il fondo.

Art. 3 Norme d'esercizio

L'affittuario s'impegna a:

- mantenere sgombri i viali d'accesso;
- chiudere il cancello d'accesso;
- smaltire individualmente tutti i rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con parsimonia l'acqua e chiudere dopo l'uso i relativi rubinetti d'erogazione;
- usare il massimo rispetto per i beni affittati e per quelli degli altri affittuari;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti.

Art. 4 Divieti e limitazioni

Nell'area degli orti vigono i seguenti divieti:

- costruire manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto quali elementi di delimitazione, recinzioni, lastre, serre, ecc.;
- l'accesso a cani o ad altri animali;
- la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto e di siepi;
- la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- il subaffitto, totale o parziale.

L'uso di concimi e fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni od inconvenienti a terzi e all'ambiente, È vietato l'uso di concimi chimici a favore di culture di tipo biologico.

Eventuali veicoli (auto, moto, scooter, ecc.) dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi.

Art. 4 Responsabilità

L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale ed agli orti degli altri affittuari.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni o furti alle colture ed ai beni di proprietà degli affittuari.

Art. 5 Tariffario

L'affitto annuo per l'uso di 1 (uno) appezzamento di circa m² 16 è di Fr. 80.— da versare anticipatamente. È dovuta inoltre la cauzione della chiave per il rubinetto dell'acqua potabile.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza si applica con l'entrata in funzione degli orti familiari al 1° aprile 2022.

Una copia dell'Ordinanza verrà consegnata all'affittuario e controfirmata al momento della consegna dell'orto familiare.

Art. 7 Disposizioni transitorie

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC dal 23 marzo al 6 maggio 2022 ed entra in vigore retroattivamente al 1° aprile 2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
T. Cantamessi

Il Segretario:
R. Sorci

